

Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Area Commercio e Attività Produttive
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità
Amministrativa
GC
0

2016 04783/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25 ottobre 2016

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI e Federica PATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - REGOLARITA' FISCALE E CONTRIBUTIVA - APPROVAZIONE SCHEMA RINNOVO CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019 TRA LA CITTÀ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

La legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 11 *bis*) introduceva l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (di seguito denominato *DURC*), in occasione del rilascio di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica; tale adempimento veniva, poi, sospeso con Nota del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2009 (prot. n. 25/I/0014909), in attesa di pronuncia da parte delle competenti autorità regionali.

Con nota datata 28 ottobre 2009 (prot. n. 7343/DB1701), la Regione Piemonte stabiliva che le norme di cui alla Legge 102/2009 hanno natura precettiva e, pertanto, sono suscettibili di applicazione immediata.

Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa in ordine agli adempimenti INPS, INAIL (e Cassa Edile), verificati in applicazione della rispettiva normativa di riferimento.

Con Legge della Regione Piemonte n. 30 del 4 dicembre 2009 - articolo 35 - veniva modificata la Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 sul commercio, con previsione di delega alla Giunta Regionale a fornire "*le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa una verifica in ordine alla regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazioni dei posteggi*".

In data 26 luglio 2010, con deliberazione n. 20-380 e s.m.i. la Giunta della Regione Piemonte approvava le "*Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28*", stabilendo al Capo I, comma 1) dell'Allegato A) che: "*Entro il 28 febbraio 2011, ed annualmente alla scadenza di ogni successivo 28 febbraio, il comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o comune nel quale l'operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa*".

In base al comma 2 del Capo I sono soggette alla verifica "*tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica, sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano l'attività di vendita su area pubblica*".

L'operatore, ai fini dell'ottenimento, entro il 28 febbraio di ogni anno, dell'apposito modello attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa (cd. *VARA – Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche*) da allegare all'autorizzazione, è tenuto alla presentazione

al Comune territorialmente competente dei documenti specificamente elencati al comma 4, del Capo I.

Il successivo comma 5 prevede che i Comuni possano delegare, mediante la stipulazione di apposite convenzioni a titolo gratuito, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le attività di raccolta della documentazione di cui al comma 4, alle quali l'operatore dovrà presentare la documentazione entro il 31 dicembre di ogni anno, per consentire il rispetto della citata scadenza del 28 febbraio.

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. 2010 0967/016) approvava le linee operative per l'applicazione della normativa regionale, nonché lo schema di convenzione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio della città con valore triennale.

Con determinazione dirigenziale mecc. 2011 43240/016 sono poi stati approvati i criteri di valutazione per l'adesione alla convenzione tra la Città di Torino e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative garantisce una più capillare diffusione sul territorio dei punti di raccolta della prescritta documentazione e presenta, altresì, effetti positivi sull'organizzazione degli uffici comunali, comportando la sensibile riduzione dell'impiego di risorse umane e tecniche per tale attività e ha dato ottimi esiti nel triennio 2011-2013.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 (mecc. 2014 00303/016) approvava il rinnovo della convenzione per il triennio 2014-2016, nonché lo schema di convenzione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio della città con valore triennale.

Considerato che la collaborazione con le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, ha confermato gli effetti positivi e gli ottimi risultati, occorre ora procedere all'approvazione del rinnovo della convenzione, nonché del relativo schema per il triennio 2017-2019, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Alla luce dell'esperienza maturata e allo scopo di garantire l'affidabilità del soggetto delegato, si ritiene opportuno, con il presente atto, meglio precisare i requisiti generali da utilizzare quali utili criteri di riferimento per il riconoscimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio cittadino, facendo riferimento ai requisiti richiesti per i componenti della Commissione Consultiva Tecnica, indicati dall' art. 47, comma 2, del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica n. 305 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005 e s.m.i..

Dato atto che è stata consultata in merito la Commissione Consultiva Tecnica nel corso della seduta avvenuta in data 5 ottobre 2016, il cui verbale è agli atti del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il rinnovo della convenzione per il triennio 2017-2019 con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio della città, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**all. 1**);
- 2) di dare atto che, in conformità al comma 5, del Capo I dell'allegato A del D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, la stipulazione della convenzione è a titolo gratuito;
- 3) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, quali requisiti generali da utilizzare come criteri utili di riferimento, per il riconoscimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti sul territorio cittadino interessate ad aderire alla convenzione con la Città, in applicazione della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, i seguenti aspetti di valutazione:
 - il soggetto richiedente deve possedere i requisiti richiesti per i componenti della Commissione Consultiva Tecnica, indicati dall'art. 47, comma 2, del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica n. 305 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005 e s.m.i.;
 - il soggetto richiedente deve garantire l'apertura in orario d'ufficio, concordato con la Città, di uno sportello aperto al pubblico, di almeno una delle sedi cittadine appartenenti alla propria struttura operativa, stabilmente dedicata a *centro di servizio* durante tutto l'anno lavorativo. Nell'ambito della disponibilità richiesta al fine di accertare tale requisito la Città effettuerà un'apposita visita previo appuntamento presso la struttura di servizio indicata, al fine di valutarne l'adeguatezza;
- 4) di dare mandato al dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa dell'Area Commercio e Attività Produttive di sottoscrivere le

- convenzioni con le associazioni aderenti;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 2**);
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore
al Commercio, Lavoro,
Attività Produttive,
Economato, Contratti e Appalti,
Turismo e Avvocatura
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio
Roberto Mangiardi

Verbale n. 50 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 novembre 2016 al 16 novembre 2016;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 novembre 2016.